

BOZZE DI STAMPA

20 settembre 2022

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (2685-B)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 1

G1.1000

CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2685-B,

premesso che

l'ora legale è la convenzione di spostare avanti di un'ora le lancette degli orologi di uno Stato per sfruttare meglio l'irradiazione del sole durante il periodo estivo e risparmiare, dunque, in termini di energia elettrica.

L'attuale congiuntura economico sociale induce alla necessità di porre in essere interventi che sopperiscano all'indiscriminato aumento dei costi ed alla carenza di materia prima, con riguardo altresì all'impatto ambientale che ne consegue.

Secondo recentissime ricerche effettuate dalla Società italiana di medicina ambientale (Sima): nei 7 mesi del 2022 in cui era in vigore l'ora legale, prima dunque dell'impennata dei prezzi, secondo quanto calcolato da Terna, sono stati 420 milioni di kilowattora di energia elettrica risparmiati, l'equivalente al fabbisogno medio annuo di circa 150 mila famiglie. Senza contare poi le 200 mila tonnellate di Co2 non immesse nell'atmosfera. Il risparmio è

stato stimato in oltre 190 milioni di euro. Ampliando poi l'indagine al periodo 2002-2021, Terna ha calcolato che il risparmio per i cittadini è stato di oltre 1,8 miliardi di euro.

Il parlamento Europeo, dopo una consultazione pubblica avvenuta tra luglio e agosto 2018 e l'84% dei voti a favore, ha approvato l'abolizione dell'obbligo per i vari Paesi membri di passare da un'ora all'altra due volte all'anno. Ogni Stato, avrebbe dovuto decidere quindi in autonomia entro la fine del 2021 se adottare per sempre l'ora legale o quella solare.

Al momento nessuno dei paesi dell'Unione ha legiferato in merito e in pochi hanno dichiarato le loro intenzioni.

Il cambio di orari comporta altresì l'insorgere o l'acutizzarsi di patologie.

E difatti l'Istituto Auxologico Italiano ha confermato che il cambio d'ora disturba il sonno e la concentrazione; ed ha effetti deleteri sul cuore. In particolare uno studio dell'Università di Stoccolma ha riscontrato un'incidenza del 4% in più di attacchi cardiaci nella settimana successiva all'introduzione dell'ora solare, in prevalenza nelle persone più anziane. Trattasi questi di dati indiscutibili perché ottenuti sulla popolazione con metodologia statistica.

Considerato quindi che:

Il mantenimento, o quantomeno il prolungamento, dell'ora legale consentirebbe:

- il risparmio di quasi mezzo miliardo di euro conseguente al minor consumo di energia.
- la riduzione di circa 200 mila tonnellate di Co2 immesse nell'atmosfera
- l'eliminazione dei disturbi alla salute conseguenti al cambio di fuso orario

Impegna il Governo:

1. ad attivarsi per l'abolizione del cambio stagionale dell'orario, con permanenza continuativa dell'ora legale

2. ovvero, in subordine, ad attivarsi per l'ampliamento del periodo di applicazione dell'ora legale anticipandone l'entrata in vigore e prorogandone il termine di scadenza .

Art. 16

G16.2000

BOTTICI, FERRARA, CASTELLONE, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, AUDDINO, CASTALDI, CASTIELLO, CATALFO, CIOFFI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI MICCO, DI PIAZZA, ENDRIZZI, FEDE, FENU, GALLICCHIO, GAUDIANO, GARRUTI, GIROTTO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LICHERI, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARINELLO, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NATURALE, PAVANELLI, Marco PELLEGRINI, PERILLI, PESCO, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, SANTANGELO, SANTILLO, TAVERNA, TONINELLI, TURCO, VANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

premesso che:

il provvedimento in esame reca urgenti e indifferibili disposizioni in materia di contrasto al caro-energia e carburanti, sostegno agli enti territoriali, rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d'acquisto dei cittadini e rilancio degli investimenti, in continuità con le misure assunte nel primo decreto "Aiuti";

l'articolo 16, modificato dalla Camera dei Deputati a seguito dell'approvazione in Commissione dell'emendamento 16.3 del Relatore, reca misure straordinarie in favore degli Enti Locali;

come noto, il decreto-legge n. 50 del 2022 e, in particolare, l'articolo 5, per far fronte alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, a seguito della crisi aperta con il conflitto bellico tra Ucraina e Russia, ha introdotto disposizioni in merito alla realizzazione di nuova capacità di rigassificazione nazionale, mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto già esistente;

il medesimo articolo 5, stabilendo che la realizzazione delle succitate opere ed infrastrutture connesse costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, ha previsto a tal fine la nomina di uno o più Commissari straordinari di Governo, nonché un procedimento autorizzativo accelerato;

il «FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti», da realizzarsi nel porto cittadino di Piombino, rientra tra tali opere;

con nota del 15 luglio 2022, la società SNAM ha puntualizzato di aver presentato la richiesta "per la sola localizzazione iniziale in banchina all'interno del porto di Piombino", evidenziando "la necessità di prevedere un periodo di ormeggio in porto non inferiore ai tre anni dalla data di entrata in esercizio della nave" con l'impegno ad individuare "localizzazioni alternative che consentano di minimizzare la permanenza della FSRU alla banchina di Piombino";

è di tutta evidenza che la scelta di tale localizzazione e la prospettiva di realizzare l'infrastruttura in tempi stringenti, in deroga alle procedure ordinarie in materia ambientale e di tutela della sicurezza del territorio, sconta una generale carenza dei necessari approfondimenti istruttori - sotto il profilo economico, sociale e ambientale -, e soprattutto difetta di una adeguata valutazione sulla fattibilità dell'intervento in siti alternativi nell'ambito di una valutazione di impatto ambientale, la cui procedura è stata invece esonerata dall'articolo 5, comma 3 del citato d.l. n. 50/2022 che prevede, per il caso di specie, l'applicazione della esenzione di cui all'articolo 6, comma 11 del d.lgs. 152/2006;

occorre inoltre considerare che tale intervento si pone in evidente contrasto con le prospettive di risanamento territoriale ed ambientale atteso da anni dalla cittadinanza e dalle imprese che gravitano nel territorio, a cominciare dagli ormai improcrastinabili interventi di bonifica, dal completamento delle arterie stradali per l'accesso al porto turistico e dall'urgenza di individuare adeguate soluzioni alla situazione di crisi del settore industriale,

impegna il Governo ad adottare ogni utile iniziativa, di carattere amministrativo e normativo, che consenta di individuare un sito alternativo all'area di Piombino dove posizionare unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione necessarie a realizzare nuova capacità di rigassificazione nazionale.